



Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF)

Modifica del 17 novembre 2015

*Il Tribunale amministrativo federale
decreta:*

I

Il regolamento del 17 aprile 2008¹ del Tribunale amministrativo federale è modificato come segue:

Art. 2

Abrogato

Titolo prima dell'art. 14a

Sezione 4a: Presidenza di corte

Art. 14a

¹ Il presidente della corte dirige la corte dal punto di vista amministrativo e organizzativo.

² Egli è competente segnatamente per:

- a. assicurare il coordinamento della giurisprudenza in seno alla corte;
- b. vegliare all'adempimento degli obiettivi della corte;
- c. vigilare affinché gli affari siano trattati in modo sollecito;
- d. provvedere a una ripartizione equilibrata del carico di lavoro in seno alla corte;
- e. convocare e presiedere le sedute dei membri della corte;
- f. esercitare la funzione di superiore gerarchico del capo della cancelleria della corte;

¹ RS 173.320.1

g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative e organizzative, sempreché esse non siano di competenza dell'insieme dei membri della corte.

³ Il presidente della corte è sgravato dall'attività giurisprudenziale nella misura in cui le attività presidenziali lo richiedono.

Art. 18 cpv. 1

¹ Il Tribunale amministrativo federale consta di sei corti.

Art. 22 cpv. 6

⁶ Le corti IV, V e VI regolano la procedura delle corti IV, V e VI riunite. A questa procedura non si applica il capoverso 1.

Art. 23 cpv. 3 – 6

³ La terza corte giudica le cause che riguardano principalmente le assicurazioni sociali e la sanità.

⁴ La quarta e la quinta corte giudicano le cause che riguardano principalmente il diritto d'asilo.

⁵ La sesta corte giudica le cause che riguardano principalmente il diritto degli stranieri e la cittadinanza.

⁶ La ripartizione delle cause è regolata dettagliatamente nell'allegato.

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2016.

17 novembre 2015

In nome del Tribunale amministrativo federale:

Il presidente, Jean-Luc Baechler

Il segretario generale, Urs Janett

Allegato
(art. 23 cpv. 6)

Ripartizione delle cause

1 Prima corte

La prima corte giudica le cause in materia di:

- responsabilità dello Stato e regresso;
- personale federale (inclusi i controlli di sicurezza delle persone e l'autorizzazione a perseguire penalmente il personale federale);
- protezione dei dati;
- politecnici federali;
- ginnastica e sport;
- protezione della natura e del paesaggio;
- affari militari;
- materiale bellico;
- protezione della popolazione e protezione civile;
- dogane;
- tributi;
- imposte;
- alcol;
- previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
- progetti riguardanti infrastrutture;
- pianificazione del territorio;
- percorsi pedestri ed escursionistici;
- espropriazioni;
- acque;
- strade nazionali;
- energia;
- circolazione e trasporti;
- protezione dell'ambiente e delle acque;
- poste e telecomunicazioni;
- radio e televisione;
- foreste;
- caccia;

- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della prima corte);
- rapporti di lavoro dei giudici e del personale del Tribunale penale federale.

2 Seconda corte

¹ La seconda corte giudica le cause in materia di:

- acquisti pubblici;
- vigilanza sulle fondazioni;
- registro di commercio e ragioni sociali;
- proprietà intellettuale;
- cartelli e sorveglianza dei prezzi;
- formazione professionale;
- formazione e perfezionamento delle professioni mediche;
- esami svizzeri di maturità;
- promovimento delle scuole universitarie;
- fondazione Pro Helvetia;
- lingue, arti, cultura;
- promovimento della ricerca;
- protezione degli animali;
- approvvigionamento economico del Paese;
- società d'investimento in capitale di rischio;
- legislazione sul lavoro;
- assicurazione contro la disoccupazione;
- promozione dell'alloggio, della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla proprietà;
- aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia;
- agricoltura, regioni montane;
- epizootie;
- materiale edilizio;
- turismo e aiuto agli investimenti;
- lotterie, giochi d'azzardo e case da gioco, sempre che non si tratti di tributi;
- accreditamento e designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d'omologazione;
- controllo dei metalli preziosi;
- esplosivi;

- prodotti chimici;
- commercio con l'estero (inclusa la promozione delle esportazioni);
- Banca nazionale svizzera;
- vigilanza sugli istituti di credito e sulle borse;
- riciclaggio di denaro;
- sorveglianza delle assicurazioni private;
- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della seconda corte).

² Alla seconda corte sono inoltre attribuite tutte le cause che secondo il presente allegato non possono essere affidate a un'altra corte.

3 Terza corte

La terza corte giudica le cause in materia di:

- sostanze terapeutiche;
- stupefacenti, protezione contro le radiazioni, procreazione medicalmente assistita, derrate alimentari, lotta contro le malattie e le epidemie;
- AVS/AI per persone domiciliate all'estero;
- prestazioni collettive dell'AVS/AI;
- assicurazione contro le malattie (incluso l'elenco delle specialità);
- assicurazione contro gli infortuni;
- archiviazione;
- protezione dei monumenti;
- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto sia di competenza della terza corte).

4 Quarta e quinta corte

¹ La quarta e quinta corte giudicano le cause nell'ambito della legislazione in materia d'asilo, in quanto non sia competente la sesta corte.

² La quarta e la quinta corte sono inoltre competenti per:

- la revoca di un'ammissione provvisoria pronunciata nell'ambito della procedura d'asilo;
- il diniego provvisorio d'entrata in Svizzera e l'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto (diritto d'asilo);
- l'assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della quarta e quinta corte).

³ Le cause sono ripartite, di norma, in egual numero tra le due corti secondo il principio della casualità, fatti salvi determinate esigenze linguistiche e accordi speciali tra le due corti.

5 Sesta corte

¹ La sesta corte giudica tutte le cause in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza, in quanto non siano competenti la quarta o la quinta corte.

² La sesta corte giudica inoltre le cause in materia di:

- riconoscimento dell'apolidia;
- documenti d'identità;
- costi dell'asilo;
- funzionamento dei centri di registrazione;
- assegnazione dei richiedenti l'asilo ai Cantoni;
- collocamento in vista d'adozione;
- prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure;
- aiuto finanziario ai cittadini svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero;
- aiuto sociale giusta la legge federale del 26 settembre 2014² concernente persone e istituzioni svizzere all'estero;
- rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera e assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto (diritto degli stranieri);
- divieto di lasciare la Svizzera giusta la legge federale del 21 marzo 1997³ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
- ripartizione dei valori patrimoniali confiscati;
- legislazione sulle armi;
- assistenza amministrativa o giudiziaria (in quanto di competenza della sesta corte).

³ La sesta corte può giudicare altre cause nell'ambito della legislazione in materia d'asilo.

² RS 195.1

³ RS 120